

Sent. 158/2020

cc. n. 685/20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:

- dr. Cataldo Carmine COLLAZZO, Presidente est..;
- dr. Michele VIDETTA, Consigliere;
- avv. Roberto SIVILLA, Giudice Ausiliario;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 614/2019 R.G., avente ad oggetto "Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c." e vertente tra:

_____ , nata a Bakau (Gambia)
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Paola ed elettivamente domiciliato in Teggiano alla via Salici Bonetti n. 16 presso lo studio dello stesso

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro in carica

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE

in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliario

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 4 dicembre 2019, _____ ha chiesto di revocare, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza di questa Corte di Appello n. 767/2019, depositata il 5 novembre 2019, per avere la Corte di

Appello di Potenza erroneamente ritenuto che l'impugnazione dell'ordinanza del 14.11.2018, depositata in cancelleria il 14.11.2018, comunicata in data 22.11.2018, emessa dal Tribunale di Potenza, a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. N. 25 del 2008, R.G. 615/2016, proposta con citazione dal sig. _____ fosse intempestiva in quanto depositata oltre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.

_____ ha esposto:

- a) che, con atto di citazione notificato il 12.12.2018, impugnava dinanzi a questa Corte di Appello l'ordinanza del Tribunale di Potenza, resa nel proc. N. 615/2016, depositata il 14.11.2018 e comunicata via PEC il 22.11.2018, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale;
- b) che, con sentenza del 5.11.2019, questa Corte dichiarava inammissibile l'appello giacché, essendo stato lo stesso introdotto con atto di citazione, esso era iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni computata dalla data di notifica dell'ordinanza impugnata;
- c) che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che l'impugnazione fosse inammissibile;
- d) che, difatti, poiché l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 22 novembre 2018, e che da tale data decorreva il termine di trenta giorni per l'impugnazione, tale termine era scaduto il 24 dicembre 2018, poiché la scadenza del 22.12.2018 cadeva di sabato ed era prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo;
- e) che l'appello era stato iscritto a ruolo il 19 dicembre 2018, quindi esattamente cinque giorni prima dello spirare del termine decadenziale per l'impugnazione;
- f) che l'errore rileva ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti.

2. Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Crotone, così concludendo: *voglia l'adita Corte d'Appello, qualora ritenesse di revocare la sentenza impugnata, rigettare ogni tipo di domanda ex adverso prodotta in quanto infondata e non provata.*

3. Il Procuratore Generale ha espresso, in data 13 dicembre 2019, parere contrario all'accoglimento della domanda di revocazione.

4. All'udienza del 18 febbraio 2020, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia delle parti ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

5. Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio di revocazione è stato correttamente introdotto dal _____ che a tal uopo conferito procura speciale in data 3 dicembre 2019 al suo difensore, avv. Giovanni De Paola.

6. Sempre in via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di revocazione è stato introdotto con ricorso, anziché con atto di citazione (come previsto dall'art. 398 comma 1 c.p.c.).

Tuttavia, tale circostanza non ridonda in inammissibilità della domanda.

Si afferma, con riferimento all'appello, che quando esso sia erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, lo stesso è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione.

Deve ritenersi, per la medesima ragione, che quando l'impugnazione deve essere introdotto con citazione, anziché con ricorso, ciò che rileva è la data di deposito del ricorso in cancelleria.

Essendo stata pubblicata la sentenza di questa Corte di Appello, di cui è chiesta la revocazione, in data 5 novembre 2019, il termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. scadeva il 5 dicembre 2019 (nel caso di notificazione della sentenza) ovvero il 5 maggio 2020, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Nel caso di specie, la domanda di revocazione è stata depositata il 4 dicembre 2019 e ritualmente notificata alle controparti, entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., non essendo provato che la sentenza resa nel giudizio di appello sia stata notificata .

7. Nel merito, la domanda di revocazione è fondata.

ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Appello, l'ordinanza del Tribunale di Potenza, resa ex art. 702 bis c.p.c. nel giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, depositata il 14 novembre 2019 e comunicata in data 22 novembre 2018 dalla Cancelleria al suo difensore a mezzo PEC.

L'appello avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso (ai sensi della sent. Cass. SS. UU. N. 28575/2918) depositato nei trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, e quindi entro il 22 dicembre 2018 (anzi, entro il 24 dicembre, cadendo la data ultima nel giorno di sabato).

L'appello (notificato il 12.12.2018) è stato iscritto e depositato in data 19 dicembre 2018.

La sentenza di cui è chiesta la revocazione ha affermato che "la presente impugnazione, proposta con atto di citazione, non è suscettibile di sanatoria perché l'atto di citazione notificato alla controparte non è stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza del Tribunale perché possa ritenersi validamente e tempestivamente impugnata" (pag. 4).

Tale conclusione costituisce all'evidenza errore di fatto, giacché l'atto di appello è stato depositato il 19 dicembre 2018, quindi entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata (del 22 novembre 2018).

La giurisprudenza di legittimità afferma difatti che *l'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale, adito in revocazione, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.,*

avverso una sentenza di rigetto per tardività di ricorso proposto ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., sull'erroneo presupposto che configurasse errore di diritto, e non di fatto, non aver tenuto conto della scadenza del termine in giorno festivo) (Cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4565 del 27/02/2018).

E' conseguenza di tanto che la sentenza di questa Corte di Appello n. 767/2019, depositata il 5 novembre 2019, deve essere revocata.

8. ha chiesto, come effetto del positivo scrutinio della fase rescindente, di procedere alla fase rescissoria e, per l'effetto, l'accoglimento dell'appello con riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 251/07, ovvero in via subordinata della protezione umanitaria.

A tal riguardo, ha depositato l'atto di appello originariamente proposto, l'ordinanza impugnata e tutta la documentazione già allegata con l'atto di appello.

9. cittadino originario del Gambia, ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico di Crotone del 28.12.2015, con cui era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso e per l'effetto il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Si costituiva il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto del ricorso.

10. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 14 novembre 2018, ha rigettato la domanda.

Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente sia *stereotipata o poco credibile*; che la situazione attuale del Gambia non è tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; che non si rilevano situazioni di vulnerabilità del richiedente, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

11. Con il primo motivo di appello, l'appellante aveva censurato la decisione impugnata per non aver riconosciuto la protezione sussidiaria, assumendo (sulla scorta delle COI allegate):

a) essere notorio che alcune famiglie musulmane avviino i figli alle scuole coraniche in Senegal;

b) essere vero quanto riferito dal richiedente sul trattamento subito dal da parte del padre;

c) che, in ogni caso, la situazione del Gambia è caratterizzata da un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico.

12. Con il secondo motivo, è impugnato il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo:

a) che, per la giovane età e per l'assenza di collegamenti parentali, il richiedente sarebbe esposto a grave situazione di vulnerabilità;

b) che egli ha intrapreso in Italia un percorso di integrazione, avendo conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione ed essendo stato assunto con contratto a termine da una cooperativa ONLUS con la qualifica di mediatore culturale.

13. In sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, il richiedente ha dichiarato:

a) di essere *stato mandato all'età di 10 anni in Senegal dal padre per studiare presso una scuola coranica, dove stava per tre anni¹*;

b) che durante tale periodo egli *veniva costretto a chiedere l'elemosina*;

c) che *un giorno con i soldi presi durante la giornata tornava in Gambia presso l'abitazione del proprio padre*;

¹ La sintesi, riportata in corsivo, è riportata dal provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale

d) che il padre pretendeva che egli tornasse in Senegal per frequentare la scuola coranica;

e) che, essendosi rifiutato, *per i successivi tre anni viveva tra la casa del padre, la spiaggia e la casa del proprio zio materno;*

f) che *ogni volta che tornava a casa del proprio padre, costui lo minacciava dicendogli che sarebbe dovuto tornare in Senegal, diversamente lo avrebbe ucciso.*

14.1 Con riferimento al primo motivo di appello, questa Corte osserva che il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni del richiedente sono *apparse stereotipate e poco credibili.*

14.2 Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 251/2007, "gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni". Gli "elementi" sono i fatti e le circostanze che, insieme con i documenti, sono necessari per motivare la domanda di protezione. Gli elementi costituiscono in tal modo il fondamento stesso della domanda e consistono appunto nei "fatti e circostanze" legalmente rilevanti per la determinazione della qualifica ai fini della protezione internazionale.

La valutazione della credibilità, inoltre, attiene propriamente al piano della prova. E' tale valutazione che consente di stabilire se le dichiarazioni del richiedente "possano essere accettate per determinare la qualifica ai fini della protezione internazionale". In tale contesto, quindi, è necessario verificare che "le dichiarazioni del richiedente siano coerenti, sufficientemente dettagliate, plausibili e compatibili con, tra l'altro, i relativi documenti"².

L'accertamento delle circostanze di fatto che possono rilevare quali elementi di prova a sostegno della domanda costituisce la prima fase, ineludibile, dell'esame dei "fatti e circostanze", compiuto il quale può

² Cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 20

passarsi alla valutazione giuridica di tali elementi (ovvero stabilire se, alla luce dei fatti, siano soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della protezione)³.

14.3 Decisivo, ai fini che occupano, è stabilire se gli elementi contenuti nella dichiarazione del richiedente possano essere ritenuti veritieri, applicando i criteri di cui all'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007. Tale disposizione trova applicazione allorquando "taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove".

La lett. c) del richiamato art. 3 comma 5 D. Lgs. n. 251/2007 dispone che le gli elementi sono considerati veritieri se le "dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone".

La **coerenza** attiene al fatto che tali dichiarazioni "siano comprensibili e sensate nell'ambito della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente nonché del contesto considerato nel complesso"⁴.

Si afferma, quanto alla **plausibilità**, che il suo significato "è chiaramente più ristretto in termini di ambito di applicazione rispetto a credibilità (dal momento che un resoconto può non essere credibile pur essendo plausibile)". Secondo l'UNHCR, "la plausibilità si riferisce a quanto sembra ragionevole, possibile o probabile".

La **coerenza interna** tende a rilevare le eventuali incoerenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni. E' richiesto, sostanzialmente, che la storia di base di un richiedente sia congrua in tutte le fasi della procedura, benché alcuni aspetti del racconto possano essere

³ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, MM/ Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General, EU:C:2012:744, punti 64 e segg.

⁴ Cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 79

incerti o in qualche misura non credibili, purché non pregiudichino la credibilità complessiva della domanda⁵.

“Spetta al giudice valutare l’incidenza di eventuali contraddizioni o omissioni sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente sui fatti sostanziali. Non ci si può sempre aspettare che i richiedenti abbiano una conoscenza dettagliata o ricordi precisi di elementi quali orari, date ed eventi. Quindi, se è vero che un’incoerenza potrebbe costituire l’indizio di una mancanza di credibilità, essa potrebbe altresì essere indice del fatto che un richiedente stia tentando di ricordare che cosa abbia vissuto invece di cosa abbia affermato in precedenza. Occorrerà prendere in opportuna considerazione anche le eventuali spiegazioni relative a divergenze e omissioni derivanti da elementi quali l’età, il sesso, l’orientamento sessuale o altra vulnerabilità del richiedente”⁶.

La **coerenza esterna** attiene alla congruità del racconto del richiedente con i dati esterni disponibili.

Altro elemento da considerare è la sufficienza dei **dettagli**, sui quali tuttavia incidono fattori attinenti alla sfera personale del richiedente, quali l’istruzione, il contesto, la capacità mnemonica, la cultura, la situazione di vulnerabilità.

15. Tirando le file del ragionamento, ed in applicazione dei criteri di valutazione brevemente sintetizzati, è possibile concludere quanto segue.

Sotto il profilo della plausibilità, non può esservi dubbio che, nel complesso, il racconto dell’odierno appellante possa apparire ragionevole e probabile. E’ del tutto plausibile, difatti, che a seguito della morte della madre, il padre abbia deciso di affidare l’educazione del figlio ad una scuola coranica.

⁵ Corte EDU, Said/Paesi Bassi, cit., nota 231, punto 53

⁶ Cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 89

Sotto il profilo della coerenza esterna, la Corte osserva che la difesa del richiedente si è fatta carico di allegare una serie di documenti (un articolo tratto dal quotidiano “La Repubblica” ed un articolo tratto dalla rivista “Deportate, esuli, profughe” della prof. Elisa Pellizzari) che dimostrano come sia del tutto frequente, in Senegal, che gli allievi di scuole coraniche siano costretti a mendicare.

Tale situazione trova puntuale conferma nel rapporto sul Senegal del 1° ottobre 2018 della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo presso il Ministero dell’Interno, nella quale si legge:

Human Rights Watch stima che in Senegal vivano in “pensionnats” (sorta di collegi) coranici tradizionali, chiamati localmente daaras, circa 50.000 bambini e ragazzi (talibés, dal sostantivo arabo talib, studente o discepolo); essi sono costretti dai loro maestri - conosciuti col nome di “marabutti” – a mendicare quotidianamente una certa quota individuale di denaro, riso o zucchero. I bambini di queste daaras sono spesso picchiati, incatenati e sottoposti ad altre forme di abuso fisico o psicologico, le quali rientrano nel novero dei trattamenti disumani e degradanti. Stando ad un’indagine di Human Rights Watch del 2015, fondata su una mappatura del governo, più della metà delle scuole coraniche nella regione di Dakar sono daaras tradizionali, ove viene insegnato unicamente il corano senza alcuna altra forma di nozione basilare. Invero, ai sensi della Convenzione su diritti del fanciullo, del Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali, nonché della Carta africana sui diritti ed il benessere del minore, lo Stato è obbligato ad assicurare ai bambini un’educazione elementare, obbligatoria e completa. In tale quadro, nel giugno 2016 il governo senegalese ha lanciato un vasto programma – gestito dal Ministero della donna e della famiglia - destinato a “tirar via” i bambini dalle strade. La lotta contro la “mendicità forzata” dei minori rappresenta l’obiettivo di tale piano. Nel primo anno di applicazione la polizia e i servizi di protezione sociale hanno condotto più di 60 interventi sul campo, che hanno permesso di ospitare in appositi centri di accoglienza (anche gestiti dal governo) più di 1.500 bambini che vagavano nelle vie di Dakar. Nel 2014 si stimava che ben 30.000 dei 54.800 talibés dell’area di Dakar fossero costretti a mendicare; due



anni dopo, uno studio rilevava che 9.000 dei circa 14.000 talibés del dipartimento di Saint-Louis subissero la stessa sorte. Secondo Human Rights Watch, tuttavia, l'applicazione del programma governativo di cui sopra non ha portato all'apertura di alcuna indagine penale contro i maestri coranici che attuano nei confronti dei loro allievi abusi o li costringono ad elemosinare. Il rapporto 2018 dell'USDOS sul traffico di esseri umani segnala che quattro regioni del Paese hanno intrapreso azioni di partenariato con un donatore internazionale allo scopo di raccogliere fondi e aiuti in natura per le comunità locali per chiudere le daaras che praticano la mendicizia forzata, riportare a casa i bambini costretti a chiedere l'elemosina e, di conseguenza, ridurre l'impatto di tale fenomeno.

Nel rapporto EASO "The Gambia Country Focus" di dicembre 2017, si afferma inoltre:

C'è inoltre un sistema islamico parallelo a quello scolastico secolare: nelle daara i bambini imparano le sure del Corano a memoria. Nelle madrasse sono insegnate materie scolastiche insieme con i valori dell'Islam... Lo Stato e varie istituzioni degli Stati del Golfo forniscono supporto finanziario alle scuole islamiche. Secondo informazioni del 2014, circa il 15% dei bambini completano il loro ciclo di istruzione obbligatoria nelle madrasse. Durante la presidenza di Jammeh, c'è stato un significativo incremento nel numero delle scuole statali e delle madrasse: secondo informazioni del Ministero dell'Istruzione, nel 2017 il sistema della scuola primaria comprendeva 540 scuole statali, 301 madrasse e 153 altre scuole private⁷.

⁷ There is also an Islamic system which runs in parallel to the secular state school system: in the daara children learn the surahs of the Koran by heart. The madrassas teach school subjects in addition to Islamic values. The working languages in the madrassas are English and one of the local languages, as well as Arabic for the recitation of religious texts. The State and various institutions from the Gulf states provide financial support for the Islamic schools. According to information from 2014, approximately 15% of children completed their compulsory education in madrassas. During the Jammeh presidency, there was a significant increase in the number of state schools and madrassas: according to information from the Ministry of Education, in

Ove poi si volesse obiettare che appare poco plausibile che il richiedente sia stato mandato in una scuola coranica in Senegal, anziché nel suo paese, è agevole osservare che, data la situazione geografica del Gambia e la vicinanza della sua città di provenienza (Bakau) dal confine con il Senegal, ciò non può costituire un elemento che scardini la credibilità interna del racconto.

Non è possibile affermare, inoltre, che la non veridicità del suo racconto sia conseguenza di una insufficienza di dettagli, giacché da un lato il richiedente ha risposto adeguatamente alle domande poste dalla Commissione, dall'altro è del tutto possibile che abbiano inciso sul ricordo una molteplicità di elementi: il contesto in cui sono avvenuti i colloqui, il grado di istruzione, la cultura, le difficoltà di traduzione, etc.

Sotto il profilo della coerenza interna, infine, il racconto appare congruo, giacché non è dato riscontrare contraddizioni o altri elementi discordanti con la logica interna del racconto (neanche su dati marginali o di dettaglio) che inficino la genuinità della narrazione.

16. Non potendo dunque essere esclusa la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, per i motivi sopra indicati, occorre considerare se la vicenda narrata possa fondare l'antecedente logico di fatto per determinare la qualifica ai fini della protezione internazionale.

A mente dell'art. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007, responsabile della persecuzione o del danno grave possono essere soggetti non statuali, a condizione che i responsabili di cui alle lettere a) e b), (ovvero lo Stato o i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

2017 the primary schools included 540 state schools, 301 madrassas and 153 other private schools (pag. 21, traduzione dell'estensore).

L'art. 6 individua nello Stato dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio i soggetti che possono offrire protezione.

La protezione, che deve essere effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv. 644807 - 01; in termini analoghi: *In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. (Nella specie, il richiedente, cittadino senegalese di religione cristiana, aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno in Senegal, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione tribale professata dal padre il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico secondo la tradizione; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019).*

La stessa giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che *in tema di protezione sussidiaria, le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrano gli estremi del danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente*

privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicchè l'adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l'effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3758 del 15/02/2018, Rv. 647370 - 01).

Più recentemente, tuttavia, la Suprema Corte è andata di contrario avviso rispetto all'orientamento precedente, affermando che *le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019, Rv. 653794 - 01).*

Nelle motivazioni della sentenza da ultimo richiamata, si afferma che i soggetti non statuali possono essere considerati responsabili di persecuzione o danno grave a condizione che lo Stato non offra protezione, "ma a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi «soggetti non statuali», ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettivi".

Inoltre, una diversa interpretazione "verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui «i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave» (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE)".



Infine, il rifugio e la protezione sussidiaria, costituendo diretta attuazione dell'art. 10 della Costituzione, sono riconosciuti in favore di stranieri ai quali rimane impedito, nel paese di origine, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

E' possibile, tuttavia, osservare:

a) che la lettura coordinata degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 251/2007 favorisce una interpretazione secondo la quale, ove il danno grave o la persecuzione provengano da soggetti non statuali, essi possono costituire il presupposto per la protezione qualora lo Stato, o i partiti e le altre organizzazioni che lo controllano in tutto in parte, non possano o non vogliano offrire protezione contro tali minacce, in particolare per le deficienze di un effettivo sistema giuridico;

b) che tale mancanza di protezione debba manifestarsi necessariamente "a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi «soggetti non statuali», ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettivi", è conclusione che abiliterebbe l'idea che, pur quando lo Stato sia capace di proteggere contro atti di persecuzione o danni gravi non imputabili a soggetti non statuali, ma rimanga deficitario quando tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, tale condotta (di soggetti non statuali) rimarrebbe del tutto priva di rilevanza, rendendo in tal modo sempre e del tutto inapplicabile la disposizione dell'art. 5;

c) che ciò appare tanto più vero giacché, attraverso un effettivo sistema giuridico, lo Stato dovrebbe essere capace di "perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure". E' ragionevole ritenere che tale capacità di reazione e repressione sia fondamentale quella che lo Stato deve garantire contro ogni atto che costituisca persecuzione o danno grave, indipendentemente dal soggetto che lo realizzi (statale o privato);

d) il Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE afferma che solo **di norma** i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave, in tal modo facendo salva

appunto la possibilità che, di fronte ad un sistema che non garantisce, tali rischi possano essere considerati ai fini della protezione;

e) che le misure di protezione internazionale siano applicazione dell'art. 10 della Costituzione, infine, non può significare che essere mirino esclusivamente alla protezione dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Rimanere al riparo, ad esempio, da trattamenti inumani o degradanti, non significa necessariamente garantire le libertà democratiche del richiedente.

Questa Corte, alla luce di tali considerazioni, ritiene di dover aderire al primo indirizzo interpretativo indicato.

Di conseguenza, occorre concludere che la vicenda narrata dal richiedente integra gli estremi del danno grave, sotto il duplice profilo che la minaccia posta dai suoi confronti dal padre si appalesa quale rischio di morte o di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante (ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251/2007).

17. Rimane tuttavia da verificare se, nel caso concreto, a fronte del danno grave derivante da un soggetto non statale, sia fondata la condizione che lo Stato non possa o non voglia offrire protezione.

Nel Rapporto EASO sul Gambia di dicembre 2017 si afferma:

La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l'accesso ad un sistema di giustizia indipendente ed il diritto di difesa. Le opposizioni, organizzazioni per i diritti umani ed i media hanno messo in discussione l'indipendenza del sistema giudiziario sotto Jammeh... Hanno inoltre lamentato la mancanza di giudizi, la loro corruzione, incompetenza e parzialità, particolarmente nei tribunali di prima istanza⁸.

⁸ The constitution guarantees all citizens access to an independent justice system and the right to defence. (200) The opposition, human rights organisations and diaspora media questioned the independence of the justice system under Jammeh and criticised the far-reaching powers of the president. They complained about the lack of judges and their corruption, incompetence and partiality, particularly in the lower courts (p. 34)

Non risulta che, dopo il cambiamento alla guida del governo del 2017, la situazione sia sostanzialmente mutata.

Risulta in tal modo confermato che, per le inefficienze endemiche del suo sistema giuridico, il Gambia non sia in grado di offrire protezione, individuando, perseguendo penalmente e punendo gli atti che costituiscono danno grave.

E' conseguente pertanto, in accoglimento dell'appello, riconoscere all'appellante la misura della protezione sussidiaria, con assorbimento del secondo motivo.

18. Le spese sia della fase rescindente che di quella rescissoria rimangono integralmente compensate fra le parti, considerando che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, sicché "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti"; c) che, quindi, sia rimessa all'iniziativa del giudice l'acquisizione del materiale probatorio attingendo le opportune informazioni e recuperando la necessaria documentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, così sopperendo ad eventuali inerzie palesate o difficoltà incontrate dalle parti nell'accesso ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni processuali; d) che, proprio in ragione della natura dell'accertamento da operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della decisione, sia le fonti da cui attingere le stesse siano soggette a continue e imprevedibili modificazioni ed aggiornamenti, con la conseguenza che l'esito del giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che dalla diligenza e dall'attività delle parti, da fattori da queste ultime non controllabili a priori e mutevoli

nel corso del processo, al pari degli orientamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni qualificanti la fattispecie, spesso connotate dal carattere della novità.

19. Con separato decreto, sono liquidati i compensi in favore del difensore dell'appellante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione della sentenza proposta con atto depositato il 4 dicembre 2019 d'averso la sentenza di questa Corte di Appello n. 767/2019, depositata il 5 novembre 2019, nei confronti del **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro in carica, e dalla **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**, così dispone:

a) accoglie la domanda e per l'effetto revoca la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 767/2019, depositata il 5 novembre 2019, per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.;


b) accoglie l'appello proposto da _____ avverso l'ordinanza ex art. 702 bis pronunciata dal Tribunale di Potenza del 14.11.2018 (resa nel proc. N. 615/2016) e per l'effetto riconosce a _____ la protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 17 D. Lgs. N. 251/2007;

c) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2020.

Il Presidente est.

Dr. Cataldo C. Collazzo



Depositato in Cancelleria II - 6 MAR. 2020

Il Direttore di Sezione di Cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Simonetta Ruffo